



2016/0130(COD)

22.11.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Marita Ulvskog

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0248),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0181/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) *I valori limite dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce dei dati scientifici.*

Emendamento

(2) *Dal momento che i dati scientifici e le migliori prassi sono in costante evoluzione, la direttiva 2004/37/CE dovrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche. Ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sull'attuazione della direttiva 2004/37/CE comprendente, se del caso, proposte di modifica.*

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *È necessario sottolineare l'importanza di proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze che possono accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo, ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità, oltre a influenzare negativamente lo sviluppo fetale. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono estremamente preoccupanti e nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro si dovrebbe applicare lo stesso approccio seguito per gli agenti cancerogeni e mutageni. La partecipazione delle donne*

al mercato del lavoro è necessaria per conseguire uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, in base al quale entro il 2020 il 75% delle persone di età compresa fra 20 e 64 anni dovrebbe avere un lavoro. Nella revisione della direttiva 2004/37/CE occorre dunque affrontare la problematica delle sostanze reprotossiche per allineare detta direttiva al regolamento (CE) n. 1907/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e garantire la partecipazione delle donne sul lavoro in condizioni di maggiore sicurezza.

^{1 bis}. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) È opportuno modificare la direttiva 2004/37/CE per rafforzare la sorveglianza sanitaria. Data la mancanza di dati coerenti sull'esposizione alle

sostanze, occorre proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione attuando una sorveglianza sanitaria obbligatoria, anziché procedere alla sorveglianza solo quando ritenuta necessaria. A causa delle lacune nella raccolta dei dati, non è chiaro quando la sorveglianza sanitaria debba essere ritenuta necessaria. Sarebbe dunque prudente assicurare una sorveglianza sanitaria obbligatoria lungo tutto l'arco della vita a tutti i lavoratori esposti.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire e migliorare la sicurezza e l'assistenza sanitaria per i lavoratori, oltre che per recepire e attuare correttamente la presente direttiva. La Commissione dovrebbe sostenere lo scambio delle migliori prassi in materia di raccolta dati tra gli Stati membri e proporre soluzioni per migliorare tale raccolta. Essa dovrebbe altresì chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni ai fini delle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2004/37/CE.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) Oltre a modificare il campo d'applicazione e a rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria, è necessario modificare la direttiva 2004/37/CE al fine di ovviare alla mancanza di trasparenza relativamente al rischio di cancro posto dagli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Nella tabella di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero pertanto essere aggiunti il livello residuo relativo al limite di esposizione professionale per ciascuna sostanza e la data delle stime più recenti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) Dopo le modifiche apportate all'allegato III della direttiva 2004/37/CE in conformità della presente direttiva, dovrebbero essere introdotti senza indugi nuovi valori limite per altre sostanze. L'elenco prioritario di agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul luogo di lavoro individuato da varie agenzie e parti interessate nonché dall'Organizzazione mondiale della sanità comprende tra le 50 e le 70 sostanze. Le sostanze aggiuntive di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero comprendere fra l'altro gli scarichi dei motori diesel, la formaldeide, la segatura

di cuoio, il cadmio, il diclorometano, l'arseniuto di gallio, il bromato di potassio, il biossido di titanio, la fenoftaleina, la chinolina, le fibre di carburo di silicio, i policlorobifenili (PCB), il fluoruro di vinile e il cloruro di vinile. Le sostanze reprotossiche dovrebbero comprendere il di-(2-etilesil) ftalato, lo ftalato di butilbenzene, lo ftalato di dibutile, il cadmio, il piombo, l'esaclorobenzene, il toluene, il nolifenolo, l'etilenglicol-etiletere e il benomil.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 septies) L'onere della prova non dovrebbe incombere alle vittime dell'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Al contrario, è opportuno istituire diritti più ampi in materia di indennizzo a favore dei lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero introdurre quanto prima possibile, nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, norme concernenti le malattie professionali scientificamente riconosciute che danno diritto a un indennizzo nonché il diritto dei lavoratori a ottenere un indennizzo per le malattie professionali sulla base della raccomandazione della Commissione C(2003) 3297¹ bis. Gli enti assicurativi e quelli preposti all'indennizzo dovrebbero adottare un approccio armonizzato per il riconoscimento e l'indennizzo delle malattie risultanti dall'esposizione, durante il lavoro, ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.

1 bis Raccomandazione della Commissione C(2003) 3297 del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per alcuni agenti cancerogeni *e* mutageni è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Emendamento

(3) Per alcuni agenti cancerogeni, mutageni *e reprotossici* è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite.

Emendamento

(6) Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi *e necessari* per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite.

Emendamento 10**Proposta di direttiva****Considerando 7***Testo della Commissione*

(7) Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno **duro**.

Emendamento

(7) Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno. ***Vista la raccomandazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), è opportuno sopprimere la distinzione fra polveri di legno duro e polveri di legno tenero per quanto riguarda il valore limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE. Secondo la IARC, studi caso-controllo condotti in vari paesi hanno evidenziato un'incidenza sproporzionata del carcinoma sinonasale tra i lavoratori esposti principalmente alle polveri di legno tenero.***

Emendamento 11**Proposta di direttiva****Considerando 8***Testo della Commissione*

(8) L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare

Emendamento

(8) L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare

chiaramente un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È quindi opportuno stabilire tale valore limite per l'1,2-epossipropano.

un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È quindi opportuno stabilire tale valore limite per l'1,2-epossipropano.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro"

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
"c bis) agente reprotossico: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008."

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. L'articolo 14 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria obbligatoria lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 consentono ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto a un'adeguata sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita:

- **prima dell'esposizione,**
- **a intervalli regolari, durante il periodo di esposizione,**
- **al termine dell'esposizione e del rapporto di lavoro."**

(b) il paragrafo 5 è soppresso.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater. *È aggiunto l'articolo seguente:*

"Articolo 17 bis

Agenti reprotossici

Entro il 1° novembre 2017 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali, rivede le disposizioni della presente direttiva e propone le eventuali modifiche necessarie al fine di tener conto dell'inclusione degli agenti reprotossici nel campo d'applicazione della direttiva medesima."

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – titolo – colonna 7 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Misure transitorie

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 1 – colonna 3

Testo della Commissione

Emendamento

Polveri di legno **duro**

Polveri di legno

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 1 – colonna 4

Testo della Commissione

Emendamento

3 ⁽⁸⁾

1 ⁽⁸⁾

⁽⁸⁾ Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

⁽⁸⁾ Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 1 – colonna 7 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2 mg/m³ sino al XXXX [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva modificativa]

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 2 – colonna 4

Testo della Commissione

0,025

Emendamento

0,001

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 3 – colonna 6

Testo della Commissione

0,3

Emendamento

0,1

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 3 – colonna 7 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**0,3 f/ml sino al XXXX [cinque anni dopo
la data di entrata in vigore della direttiva
modificativa]**

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 4 – colonna 4

Testo della Commissione

0,1 ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Frazione respirabile.

Emendamento

0,05 ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Frazione respirabile.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 9 – colonna 4

Testo della Commissione

0,1

Emendamento

0,03

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 12 – colonna 4

Testo della Commissione

2,2

Emendamento

1,12

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 12 – colonna 5

Testo della Commissione

Emendamento

1

0,5

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 12 – colonna 7 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ppm sino al XXXX [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva modificativa]

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 13 maggio 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE finalizzata a migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro. Il Parlamento europeo aveva sollecitato a più riprese una revisione della direttiva, sia nell'attuale legislatura che in quella precedente.

Il relatore accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione quale primo, importante passo per affrontare il problema generale dell'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Il cancro è la seconda causa di morte in Europa e la prima per quanto riguarda i decessi legati al lavoro. Tutte le forme tumorali di origine professionale sono prevenibili. L'esistenza, nell'Unione europea, di un quadro legislativo aggiornato e preciso contribuirà a una migliore prevenzione del cancro professionale. I costi annuali per gli Stati membri sono stimati in 334 miliardi di EUR¹.

Secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), gli Stati membri segnalano che a livello nazionale mancano dati sull'esposizione e dati tossicologici e che è difficile raggiungere un consenso sui limiti di esposizione professionale (OEL). Il relatore è dell'avviso che il principio guida per la fissazione di OEL vincolanti (BOEL) consista nel seguire le migliori prassi, negli Stati membri e a livello mondiale, e nell'agire conformemente al principio di precauzione. Tale principio dovrebbe essere sistematicamente riflesso nella direttiva, come ricordato al considerando 14 della stessa ("Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.")

I. Inclusione degli agenti reprotossici nel campo d'applicazione della direttiva

Il relatore propone di ampliare il campo d'applicazione della direttiva per permettere l'inclusione degli agenti reprotossici, in linea con precedenti richieste del Parlamento europeo² e con la legislazione in vigore in alcuni Stati membri.

In base a un recente studio francese³, più dell'1 % dei lavoratori è esposto ad agenti reprotossici. Estrapolando tali dati, nell'Unione europea i lavoratori esposti ad agenti reprotossici potrebbero essere tra i 2 e i 3 milioni. Attualmente, la protezione di legge dei lavoratori dall'esposizione a dette sostanze è molto debole, poiché si limita sostanzialmente alle disposizioni di ordine generale della direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici. Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), le sostanze reprotossiche sono sostanze estremamente preoccupanti, e le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dovrebbero riflettere tale dato. La direttiva 92/85/CE sulle lavoratrici gestanti non impone misure preventive prima che la lavoratrice gestante abbia informato del suo stato il suo datore di lavoro. Ciò significa che non esiste alcuna protezione specifica durante le prime settimane di gravidanza e nessuna protezione della fertilità maschile o femminile. Nella legislazione europea, ad esempio nel regolamento REACH, gli agenti cancerogeni e mutageni sono legati

¹ Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention (Il cancro professionale nell'Unione europea: dimensioni, impatto e opzioni per una maggiore prevenzione), RIVM, 2016

² Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2011/2147(INI).

³ "Les expositions aux cancérogènes mutagènes et reprotoxiques" (Le esposizioni agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici), INRS, *Références en santé au travail*, n. 144, 2015

a quelli reprotossici. A livello nazionale, sei Stati membri (Francia, Austria, Finlandia, Germania, Svezia e Repubblica ceca) hanno già esteso il campo d'applicazione della direttiva per includervi in sede di recepimento gli agenti reprotossici.

Nel 2004, uno studio realizzato in Francia ha valutato 50 sostanze potenzialmente tossiche per la riproduzione, classificandole in base al rischio e all'esposizione. Le prime 10 sostanze dell'elenco stilato secondo tale metodologia erano: il di-(2-etilesil) ftalato, lo ftalato di butilbenzene, lo ftalato di dibutile, il cadmio, il piombo, l'esaclorobenzene, il toluene, il nolifenolo, l'etilenglicol-etiletero e il benomil¹. Fra gli effetti di sostanze reprotossiche come gli ftalati rientrano ad esempio la tossicità testicolare, la riduzione della fertilità maschile e femminile e la tossicità fetale (che può causare la morte del feto o malformazioni). Gli alchilfenoli e le sostanze chimiche collegate hanno effetti simili a quelli degli ormoni e possono determinare una riduzione della fertilità maschile, interferire nello sviluppo dei testicoli e diminuire la qualità dello sperma².

II. Valori limite più rigorosi

Il relatore ha proposto valori limite più rigorosi per sei delle sostanze considerate ed è del parere che i limiti di esposizione professionale vincolanti stabiliti dall'Unione europea dovrebbe rispecchiare le migliori prassi sviluppate negli Stati membri. Come evidenziato dalla Commissione nella valutazione d'impatto, le decisioni in materia di valori limite sono il frutto della ricerca di un equilibrio tra il rischio di cancro e i costi stimati della sua prevenzione. Nel caso di difficoltà pratiche dovute alla mancanza di sostanze alternative o di soluzioni tecniche, è stato proposto un periodo di tempo supplementare per l'applicazione di valori limite più rigorosi. Ciò offre ai datori di lavoro il tempo per mettere a punto soluzioni e per compensare i costi di investimento. Tutte le modifiche proposte dal relatore riflettono i limiti di esposizione professionale vincolanti che sono già in vigore o esistono in alcuni Stati membri.

- Silice cristallina

Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) ha raccomandato un valore limite di 0,05 mg/m³; il relatore condivide tale punto di vista e ha proposto lo stesso valore limite dello SCOEL. Secondo la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, tale limite si tradurrebbe in 107 350 morti in meno nel periodo 2010-2069 rispetto allo scenario attuale.

- Cromo VI

Il relatore condivide la posizione espressa da vari Stati membri (Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Lituania e Svezia) durante le discussioni in sede di Consiglio, secondo i quali il valore limite per il cromo IV dovrebbe essere ridotto rispetto alla proposta della Commissione (0,025 mg/m³). Il relatore guarda con preoccupazione al fatto che il valore limite sarà fissato a un livello relativamente elevato, sebbene non siano disponibili

¹ AFSSET (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro), *Identification d'une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d'une méthode de hiérarchisation pour l'analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence* (Identificazione di un elenco di sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo e proposta di un metodo di classificazione per l'analisi dei valori tossicologici di riferimento) relazione del gruppo di esperti "VTR reprotossic", 2006, pag. 58.

² Evans, T.J., "Endocrine disruptors" (interferenti endocrini), Gupta, R.C. (a cura di), *Reproductive and Developmental Toxicity* (Tossicità per la riproduzione e lo sviluppo), Elsevier Inc., 2011, pagg. 874-875.

dati aggiornati sull'esposizione al cromo esavalente, poiché i dati utilizzati per fissare il limite proposto risalgono al 1995. Attualmente, tre Stati membri applicano un valore limite di 0,001 mg/m³. Anche in questo caso, deve essere applicato il principio di precauzione.

- Polveri di legno

Il relatore condivide la valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), secondo la quale è sufficientemente provato che non si dovrebbe distinguere tra legno duro e legno tenero. Poiché negli ultimi anni sono stati realizzati notevoli progressi tecnici, da un punto di vista pratico è assolutamente possibile fissare un valore limite più severo per le polveri di legno. Dal momento che la maggior parte degli Stati membri dell'UE applica un valore limite di 2 mg/m³, questo dovrebbe essere il valore limite comune per l'Unione europea fino a che non sarà possibile applicare il valore limite francese di 1 mg/m³, corrispondente alla migliore prassi. Nell'ambito della futura revisione della direttiva si dovrebbe valutare l'introduzione di un valore limite ancora più severo, pari a 0,5 mg/m³, sulla base delle implicazioni in termini di salute e sicurezza, della fattibilità tecnica e dei costi.

- Fibre ceramiche refrattarie

Germania, Francia e Norvegia hanno valori limite di 0,1 f/ml e il relatore propone che questo sia il valore limite per l'Unione europea. Il limite di esposizione professionale proposto proteggerebbe più efficacemente i lavoratori rispetto al valore limite proposto dalla Commissione (0,3f/ml). Si suggerisce che il valore proposto dalla Commissione costituisca un valore limite transitorio.

- Acrilammide

Secondo la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, ci si attende già che l'industria rispetti il valore limite di 0,03 mg/m³ e in vari Stati membri (Malta, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Spagna, Ungheria, Irlanda, Lituania, Romania, Slovacchia e Svezia) è già in vigore un limite di esposizione professionale vincolante corrispondente (o inferiore). La ragione per applicare questo limite di esposizione professionale anziché quello proposto dalla Commissione è la preoccupazione per il crescente uso dell'acrilammide, che è segnalato anche nella valutazione d'impatto.

- 1,3-butadiene

La sostanza è associata al linfosarcoma e il valore limite proposto dal relatore è in vigore in uno Stato membro (Svezia). Poiché è già possibile rispettare il valore limite proposto dalla Commissione, questo è il valore limite transitorio proposto per disporre del tempo necessario per adeguarsi e rispettare il nuovo valore limite più severo.

III. Altre questioni da affrontare

Il relatore non ha proposto di introdurre limiti di esposizione professionale vincolanti per altre sostanze alla luce dell'intenzione esplicita della Commissione di modificare ulteriormente la direttiva nell'immediato futuro. Dato che le sostanze identificate come cancerogene, mutagene e reprotossiche sono numerose, il relatore accoglie con favore tali piani e chiede che siano introdotti rapidamente altri valori limite per proteggere un maggior numero di lavoratori dall'esposizione, prevenire ulteriori rischi e salvare più vite umane.

In sede di revisione della direttiva occorre altresì affrontare il tema del miglioramento della raccolta dei dati, attraverso la condivisione delle migliori pratiche a livello europeo e con il

contributo delle parti sociali, in particolare dei datori di lavoro. Allo stato attuale, gli Stati membri non raccolgono dati chiari ed esaustivi, e ciò crea ostacoli alla protezione, alla prevenzione e a un'adeguata assistenza sanitaria, oltre che a una politica responsabile.

Le lacune nella raccolta dati evidenziano inoltre la necessità di introdurre l'obbligo di sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori esposti. Questo è quanto è stata proposto in un emendamento alla direttiva a causa dell'urgenza del problema; in mancanza di dati sufficienti sull'esposizione dei lavoratori, infatti, è impossibile valutare quando è necessaria una sorveglianza sanitaria. Fino a quando non saranno disponibili dati sufficienti e completi e non sarà possibile condividerli sistematicamente con i professionisti della sanità interessati, la sorveglianza sanitaria deve essere obbligatoria per tutti i lavoratori esposti, anche dopo la fine dell'esposizione e la cessazione della vita lavorativa. Ciò riguarda tutti i lavoratori, i tirocinanti, gli apprendisti e i membri del personale addetto alla manutenzione che sono stati esposti. L'individuazione precoce del cancro è uno dei fattori più importanti che contribuiscono a innalzare i tassi di sopravvivenza.

In generale, la revisione va vista come un primo passo nel senso di una rinnovata ambizione a proteggere i lavoratori dalle sostanze nocive sul luogo di lavoro. È importante esaminare quali altre politiche possono contribuire a sostenere l'obiettivo a lungo termine della protezione, ad esempio tramite iniziative nel campo della ricerca e dell'innovazione.